PROROGA DELL'EFFICACIA DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 5

Conservazione di somme in bilancio

Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

Versione in vigore dal 11 aprile 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 8 aprile 1998, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-efficacia-di-disposizioni-riguardanti-il-ministero-degli/art-5-conservazione-di-somme-in-bilancio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it